

Roma, 9 marzo 2023

Nota di commento alla Risoluzione n.1/DF/2023 in materia di regime dichiarativo e delle comunicazioni connesse al versamento dell'Imposta di soggiorno.

Con la [risoluzione n.1/DF/2023](#), il Dipartimento delle Finanze sembra pervenire alla conclusione per cui il nuovo modello di dichiarazione ministeriale dell'imposta di soggiorno, entrato in vigore con il DM 29 aprile 2022, esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni eventualmente richieste dai Comuni a decorrere dalle annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021.

Tale conclusione, si anticipa da subito, non appare condivisibile se riferita alle comunicazioni richieste dai Comuni contestualmente al versamento dell'imposta di soggiorno. Ciò perché la tesi avanzata dal Ministero non sembra tenere debitamente conto di alcuni elementi, peraltro già richiamati con la [nota IFEL del 28 novembre 2022](#), che attengono sia alla disciplina normativa di riferimento, sia alla diversa natura e finalità delle comunicazioni periodiche connesse al versamento dell'imposta rispetto al modello ministeriale di dichiarazione.

Con riguardo alla normativa di riferimento, oltre alla ben nota disposizione sulla potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria (art.52, Dlgs 446/97), occorre prioritariamente richiamare quanto previsto dalla disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4, co.1 ter, Dlgs 23/2011), la quale chiaramente dispone che *“il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno [...] della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”*.

Come appare evidente, il richiamo normativo che fa salvi gli *“ulteriori adempimenti previsti [...] dal regolamento comunale”*, consente (e, per certi versi, impone) ai Comuni di disciplinare le modalità applicative del tributo, tanto più che la normativa statale dalla quale promana il nuovo modello di dichiarazione ministeriale non incide in alcun modo sulle modalità e sui tempi di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ai Comuni, la cui disciplina ricade nell'ambito della potestà regolamentare comunale.

In proposito, vale la pena di sottolineare quanto espresso già con la richiamata [nota IFEL del 28 novembre 2022](#), secondo cui le comunicazioni che si accompagnano al riversamento periodico dell'imposta di soggiorno ai Comuni rappresentano, se previste, un elemento consustanziale al versamento stesso e non un adempimento autonomo e diverso rispetto a questo. In quest'ottica, quindi, la previsione di tali comunicazioni, in quanto elemento connaturato e non distinto dal versamento, rientra nell'ambito delle modalità di riscossione del tributo, la cui disciplina è esclusivamente demandata al regolamento comunale.

Del pari, non appare condivisibile neppure il rilievo avanzato dal Dipartimento Finanze secondo cui la previsione di ulteriori forme di comunicazioni diverse dal modello di dichiarazione ministeriale costituirebbe una duplicazione di oneri confliggente con i

principi di semplificazione amministrativa, che impediscono di chiedere al contribuente documenti e informazioni “già in possesso” dell'amministrazione.

Al riguardo occorre, innanzitutto, evidenziare che le comunicazioni periodiche connesse al versamento non costituiscono acquisizione di dati “già in possesso” dell'amministrazione comunale per il semplice fatto che la dichiarazione ministeriale, come noto, è resa ben oltre i termini di versamento (e, dunque, delle connesse comunicazioni), avendo la normativa statale individuato nel *30 giugno* dell'anno successivo a quello di riferimento il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.

Inoltre, deve osservarsi che **l'effettuazione delle comunicazioni periodiche** contestuali al riversamento dell'imposta di soggiorno **rappresenta**, assai spesso, **una facilitazione per il soggetto obbligato** in quanto i portali informatici attivati da molti Comuni consentono di generare automaticamente il bollettino per il versamento e di ottenere la precompilazione del “Modello 21”, necessario all'assolvimento degli adempimenti contabili. Infine, attraverso le comunicazioni periodiche, anche l'assolvimento della nuova dichiarazione ministeriale risulta facilitato, potendo il dichiarante beneficiare di un documento riepilogativo o di una precompilazione analoga a quella del “Modello 21”.

In definitiva, alla luce di quanto argomentato, si ritiene che la previsione di comunicazioni periodiche connesse al versamento rientri tra quegli elementi – quali, a titolo esemplificativo, la tariffa applicabile o la periodicità del riversamento (mensile o trimestrale) – che attengono alle modalità applicative del tributo, e segnatamente alle modalità di riversamento dell'imposta, che tanto la normativa generale (art.52, Dlgs 446/97), quanto la legislazione specifica dell'imposta di soggiorno affidano all'esclusiva potestà regolamentare del Comune.